

Articolo 1, commi 47-69 – Rito speciale per le controversie di lavoro

Tre gradi (più uno) in corsia preferenziale nel nuovo processo per i licenziamenti

di Pierluigi Rauseri*

I commi 47-69 dell'art. 1 del d.d.l. sono interamente dedicati alla introduzione nell'ordinamento di un «rito speciale per le controversie in tema di licenziamenti», volto, nelle intenzioni del Legislatore ad accelerare con corsia preferenziale i processi che hanno ad oggetto invocazione di tutela nei confronti di licenziamenti ritenuti illegittimi.

Il rito si presenta sicuramente snello, prevedendo, come rilevato nella relazione illustrativa, citando implicitamente gli attuali commi 57 e 60 dell'art. 1 del d.d.l., «l'eliminazione delle formalità non essenziali all'instaurazione di un pieno contraddittorio», al fine di raggiungere l'obiettivo ambizioso di una maggiore e più rapida certezza del diritto, consentendo al lavoratore di ottenere celermente una tutela efficace (se il licenziamento è illegittimo) e, corrispondentemente, al datore di lavoro di non permanere *sub iudice* per lungo tempo (quando il licenziamento è giustificato e legittimo).

La struttura del rito speciale si compone di due fasi distinte: una necessaria, con caratteristiche di urgenza, nella quale il giudice è chiamato ad accogliere o rigettare, con propria ordinanza, il ricorso del lavoratore; la seconda fase è solo eventuale, in quanto rimessa alla attivazione da parte dell'interessato (il lavoratore in caso di ordinanza di rigetto e il datore di lavoro in caso di ordinanza di accoglimento), consistente nell'opposizione proposta contro l'ordinanza (parificabile al «giudizio di merito di primo grado davanti al giudice del lavoro» secondo la relazione illustrativa).

Si tratta, probabilmente, di una delle proposte di riforma maggiormente incisive, potenzialmente, dell'intero d.d.l., dovendosi senz'altro apprezzare l'idea di intervenire con un rito speciale, caratterizzato da una sicura brevità e da una particolare celerità di intervento giudiziale. Tuttavia il quadro normativo non risulta scevro di criticità.

Ambito di applicazione e calendarizzazione preferenziale

Anzitutto l'art. 1, comma 47, del d.d.l. individua l'ambito di applicazione sancendo espressamente che le disposizioni sul "processo breve" si applicano alle controversie che hanno ad oggetto l'impugnativa dei licenziamenti nelle ipotesi disciplinate dall'art. 18 della l. 20 maggio 1970, n. 300, anche nei casi in cui le

* Le considerazioni contenute nel presente intervento sono frutto esclusivo del pensiero personale dell'Autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l'Amministrazione alla quale appartiene.

stesse presuppongono che vengano risolte questioni afferenti alla qualificazione del rapporto di lavoro (come ad esempio nel caso di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa nella modalità a progetto o una associazione in partecipazione o una collaborazione in regime di partita IVA di cui si voglia riconoscere la natura di lavoro subordinato).

Inoltre la riforma, all'art. 1, comma 65, del d.d.l., sancisce una specifica priorità nella trattazione delle controversie, stabilendo espressamente che alla trattazione delle domande giustiziali disciplinate dai commi 47-69 del medesimo art. 1 del d.d.l. «devono essere riservati particolari giorni nel calendario delle udienze». La norma rappresenta una sfida di assoluto rilievo per la maggior parte dei Tribunali italiani data la gravosità dei ruoli relativi alle controversie di lavoro e previdenza, tanto più che, in base all'art. 1, comma 66, del d.d.l., ai capi degli uffici giudiziari viene affidato l'onere di vigilare sull'osservanza della disposizione.

D'altro canto, l'art. 1, comma 67, del d.d.l. nel dettare una specifica disciplina transitoria stabilisce che le disposizioni contenute nei commi 47-69 dell'art. 1 del d.d.l. devono trovare applicazione per la generalità delle controversie comunque instaurate dopo l'entrata in vigore della riforma, estendendo, quindi, la sua portata normativa anche ai licenziamenti intimati in precedenza, sancendo anche in questo caso l'onere per i capi degli uffici giudiziari di vigilare sull'osservanza della disposizione (art. 1, comma 68, del d.d.l.), peraltro a fronte di una assoluta invarianza finanziaria per l'attuazione delle nuove forme di tutela processuale (l'art. 1, comma 69, del d.d.l., invero, è molto più dettagliato di qualsiasi analogo disposizione di invarianza finanziaria, stabilendo, testualmente, che dall'attuazione delle norme «non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ovvero minori entrate»).

Tutela urgente

Lo svolgimento del processo breve per i licenziamenti si caratterizza per una inconsueta e apprezzabile urgenza. L'art. 1, comma 48, del d.d.l., infatti, introduce una forma di tutela urgente, in ragione della quale la domanda che ha per oggetto l'impugnativa del licenziamento va proposta con ricorso al Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, senza alcuna necessità di dare dimostrazione della sussistenza degli elementi e dei presupposti che nel contesto processuale ordinamentale requisiti consentono l'intervento di urgenza (il riferimento che manca, in effetti, è quello al *fumus boni juris* e al *periculum in mora* di cui all'art. 700 c.p.c.).

Il ricorso, infatti, ai sensi dei primi due periodi del comma 48 dell'art. 1 del d.d.l., per essere legittimamente e regolarmente proposto, deve possedere i requisiti di cui all'art. 125 c.p.c., ovvero contenere: l'indicazione dell'ufficio giudiziario, le parti, l'oggetto (*petitum*), le ragioni della domanda (*causa petendi*), l'istanza conclusiva. Il ricorso deve, quindi, essere sottoscritto dalla parte o dal difensore, con indicazione di codice fiscale, posta elettronica certificata e numero di fax.

Con il ricorso, peraltro, non possono essere proposte domande diverse da quelle proprie individuate dall'art. 1, comma 47, del d.d.l., ad eccezione di quelle che risultano fondate «sugli identici fatti costitutivi».

In ragione della presentazione del ricorso, il giudice provvede a fissare l'udienza di comparizione delle parti, con decreto che deve essere notificato a cura del ricorrente, anche a mezzo di posta elettronica certificata, ovviamente in uno con il ricorso; il giudice assegna un termine per la notifica del ricorso e del decreto non inferiore a 25 giorni prima dell'udienza, nonché un termine, non inferiore a 5 giorni prima dell'udienza, per la costituzione del resistente; i documenti prodotti dalle parti devono essere depositati in duplice copia presso la cancelleria (così nel testo dell'art. 1, comma 48, del d.d.l. dopo gli emendamenti della Commissione Lavoro del Senato, a fronte del vuoto normativo presente nel testo originariamente proposto dal Governo).

Sempre nel comma 48 dell'art. 1 del d.d.l. si prevede poi che l'udienza di comparizione debba essere fissata non oltre 40 giorni (i giorni erano 30 nel testo originario) dall'avvenuto deposito del ricorso. Nonostante il leggero spostamento del termine per la fissazione dell'udienza, rimane questo uno dei punti su cui si giocherà tutta intera l'effettività del nuovo processo breve, giacché una tempistica così

stretta appare attualmente neppure immaginabile, stante il carico di lavoro dei magistrati incaricati del ruolo lavoristico e previdenziale.

Proprio per tale ragione, lo strumento di prima tutela, che precede lo stesso giudizio di primo grado, bene avrebbe potuto essere sostituito con l'affidamento del potere di decidere l'accoglimento o il rigetto della domanda in preliminare istanza ad una procedura di mediazione obbligatoria (sulla falsariga di quanto accade per talune materie del diritto civile e commerciale ai sensi del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28) ovvero alla Commissione provinciale di Conciliazione presso la Direzione Territoriale del Lavoro (alla quale viene invece affidato dall'art. 1, commi 40-41, del d.d.l. un tentativo obbligatorio di conciliazione sull'intenzione di licenziamento per motivo oggettivo manifestata dal datore di lavoro prima dell'effettiva risoluzione del rapporto di lavoro).

All'udienza di comparizione, in base al comma 49 dell'art. 1 del d.d.l., il giudice, sentite le parti e omessa ogni formalità che non risulti strettamente essenziale al contraddittorio, può procedere «nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili richiesti dalle parti o disposti d'ufficio», ai sensi dell'art. 421 c.p.c.; terminata la fase istruttoria motivatamente ritenuta indispensabile, il giudice provvede ad accogliere o a rigettare il ricorso con propria ordinanza immediatamente esecutiva.

D'altronde, per espressa previsione dell'art. 1, comma 50, del d.d.l., l'efficacia esecutiva dell'ordinanza «non può essere sospesa o revocata» almeno fino a quando non sia stata pronunciata la sentenza con la quale il Tribunale definisce il giudizio di opposizione disciplinato dall'art. 1, comma 51, del d.d.l.

Opposizione

Il giudizio di primo grado, d'altronde, si instaura come ricorso in opposizione avverso l'ordinanza di accoglimento o di rigetto adottata dal giudice ai sensi dell'art. 1, comma 49, del d.d.l. Il successivo comma 51 dello stesso art. 1 del d.d.l., infatti, sancisce che contro la predetta ordinanza può essere proposta opposizione con apposito ricorso, che deve contenere i requisiti di cui all'art. 414 c.p.c., vale a dire:

- 1) l'indicazione del giudice;
- 2) il nome, il cognome, nonché la residenza o il domicilio eletto dal ricorrente nel comune in cui ha sede il giudice adito, il nome, il cognome e la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto; se ricorrente o convenuto è una persona giuridica, una associazione non riconosciuta o un comitato, il ricorso deve indicare la denominazione o ditta nonché la sede del ricorrente o del convenuto;
- 3) la determinazione dell'oggetto della domanda (*petitum*);
- 4) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda (*causa petendi*) con le relative conclusioni;
- 5) l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e in particolare dei documenti che si offrono in comunicazione.

Il ricorso di opposizione è presentato e depositato al Tribunale che ha emesso l'ordinanza, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento opposto ovvero dalla comunicazione quando effettuata anteriormente.

Anche il ricorso in opposizione non può riguardare domande diverse da quelle di cui all'art. 1, comma 47, del d.d.l., ad eccezione di quelle che sono fondate «sugli identici fatti costitutivi» ovvero che si rivolgono a soggetti «rispetto ai quali la causa è comune o dai quali si intende essere garantiti».

All'esito della presentazione del ricorso in opposizione il giudice provvede a fissare con proprio decreto l'udienza di discussione non oltre i successivi 60 giorni, procedendo ad assegnare all'opposto un termine fino a 10 giorni prima dell'udienza per provvedere alla costituzione in giudizio.

Ai sensi dell'art. 1, comma 52, del d.d.l. il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato a cura dell'opponente all'opposto almeno 30 giorni prima della data fissata per la sua costituzione (anche a mezzo PEC).

L'opposto, in base alle previsioni dell'art. 1, comma 53, del d.d.l. deve provvedere a costituirsi, almeno 10 giorni prima dell'udienza (dichiarando la residenza o eleggendo domicilio nel comune in cui ha sede il giudice adito), mediante il deposito in cancelleria di una apposita memoria difensiva, secondo le disposizioni e con le decadenze sancite dall'art. 416 c.p.c., per cui l'opposto deve prendere specifica posizione, «in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione», riguardo ai fatti posti dall'opponente a fondamento del ricorso in opposizione, nonché proporre nella memoria difensiva tutte le sue difese "in fatto e in diritto", indicando specificamente (a pena di decadenza) i mezzi di prova di cui intende avvalersi, con particolare riferimento ai documenti che è tenuto a depositare contestualmente alla memoria stessa. La memoria difensiva di costituzione dell'opposto deve contenere necessariamente (sempre a pena di decadenza) le eventuali domande in via riconvenzionale e le eccezioni processuali e di merito che non possono essere rilevabili d'ufficio. Nel caso in cui la memoria difensiva dell'opposto contenga una domanda riconvenzionale se questa non risulta fondata «su fatti costitutivi identici» a quelli che sono posti a fondamento del ricorso in opposizione il giudice deve disporre la separazione dei giudizi (art. 1, comma 56, del d.d.l.).

Qualora, inoltre, l'opposto intenda chiamare in causa un terzo deve, ancora a pena di decadenza, farne espressa ed esplicita dichiarazione nella memoria difensiva. E in caso di chiamata in causa (ai sensi dell'art. 1, comma 54, del d.d.l., con riferimento esplicito agli artt. 102, comma 2, 106 e 107 c.p.c.) il giudice deve provvedere a fissare una nuova udienza entro i successivi 60 giorni, disponendo che siano notificati al terzo, a cura delle parti, il decreto di fissazione dell'udienza, unitamente al ricorso introduttivo e alla memoria difensiva dell'opposto, con gli stessi termini previsti dall'art. 1, comma 52, del d.d.l. Il terzo che è stato chiamato in causa deve costituirsi almeno 10 giorni prima dell'udienza (art. 1, comma 55, del d.d.l.), depositando la propria memoria difensiva alle condizioni di cui all'art. 1, comma 53, del d.d.l.

L'art. 1, comma 57, del d.d.l. stabilisce che all'udienza, il giudice, dopo aver sentito le parti, omesse tutte le formalità che non sono ritenute essenziali al contraddittorio, deve procedere, nel modo che considera maggiormente opportuno, agli atti di istruzione che risultano ammissibili e appaiano rilevanti, così come richiesti dalle parti ovvero disposti d'ufficio dal giudice, ai sensi dall'art. 421 c.p.c. (con riferimento a qualsiasi mezzo di prova, anche fuori dei limiti stabiliti dal codice civile, ad eccezione del giuramento decisorio, nonché alla richiesta di informazioni e osservazioni, scritte od orali, alle associazioni sindacali indicate dalle parti).

Terminata la fase istruttoria, il giudice provvede ad accogliere o a rigettare il ricorso in opposizione con sentenza. Prima di pronunciarsi, tuttavia, se lo ritiene opportuno, il giudice può assegnare un apposito termine alle parti, fino a 10 giorni prima dell'udienza di discussione, per consentire alle stesse il deposito di note difensive.

Il giudice deve, quindi, depositare in cancelleria, entro i 10 giorni successivi all'udienza di discussione, completa di motivazione, la sentenza che, per espressa previsione di legge (art. 18, comma 57, ultimo periodo, del d.d.l.), è provvisoriamente esecutiva e costituisce titolo idoneo per iscrivere ipoteca giudiziale.

Reclamo in appello

Sulla scorta di quanto previsto dall'art. 1, comma 58, del d.d.l. contro la sentenza che decide l'accoglimento o il rigetto del ricorso in opposizione è ammesso, quale secondo grado di giudizio, reclamo davanti alla Corte d'appello che va proposto con ricorso da depositare, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della decisione, qualora avvenuta anteriormente.

Il comma 59 dell'art. 1 del d.d.l. mantiene fermo il divieto di ammettere nuovi mezzi di prova o documenti, con la sola eccezione di quelli che, anche d'ufficio, il collegio giudicante ritenga indispensabili ai fini della decisione, nonché per quelli che la parte possa dimostrare di non aver potuto proporre nel giudizio di opposizione per causa ad essa non imputabile.

In base all'art. 1, comma 60, del d.d.l. la Corte d'appello fissa, con decreto, l'udienza di discussione nei 60 giorni successivi alla presentazione del ricorso.

Per la costituzione del convenuto (10 giorni prima dell'udienza), per la notifica del reclamo e del decreto di fissazione dell'udienza (30 giorni prima della costituzione) e per la memoria difensiva del convenuto l'art. 1, comma 60, primo periodo, del d.d.l. richiama l'applicazione dei termini sanciti dai commi 51, 52 e 53, del medesimo art. 1 del d.d.l. di riforma.

La Corte d'appello, alla prima udienza, qualora ricorrano «gravi motivi», può provvedere alla sospensione dell'efficacia della sentenza reclamata.

Valutata la richiesta di sospensione di efficacia, la Corte d'appello, dopo aver sentito le parti, omissa anche in questo secondo grado di giudizio qualsiasi formalità considerata non essenziale alla instaurazione del contraddittorio, procede, secondo le modalità ritenute più opportune, allo svolgimento degli atti di istruzione che abbia proceduto ad ammettere.

Terminata la fase istruttoria, la Corte d'appello (come già il Tribunale quale giudice di prime cure) procede ad accogliere o a rigettare il reclamo con sentenza. Prima di decidere, tuttavia, qualora lo ritenga opportuno, la Corte d'appello può assegnare un termine alle parti, fino a 10 giorni prima dell'udienza di discussione, per consentire il deposito di apposite note difensive.

Entro i 10 giorni successivi all'udienza di discussione, la Corte d'appello deve depositare in cancelleria, completa di motivazione, la sentenza che decide il reclamo (art. 1, comma 60, ultimo periodo, del d.d.l.). Da ultimo, secondo le previsioni dell'art. 1, comma 61, del d.d.l., qualora manchi la comunicazione o la notificazione della sentenza che decide l'accoglimento o il rigetto del ricorso in opposizione trova applicazione l'art. 327 c.p.c., per cui non potrà proporsi reclamo dinanzi alla Corte d'appello decorsi 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza (tranne che la parte rimasta contumace dia prova di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o della notificazione di essa).

Ricorso per Cassazione

L'art. 1, comma 62, del d.d.l. stabilisce che il ricorso per Cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che decide sul reclamo deve essere proposto, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla comunicazione della stessa, o dalla notificazione se avvenuta anteriormente.

Tuttavia, la sospensione dell'efficacia della sentenza di secondo grado deve essere richiesta direttamente alla Corte d'appello, che provvede a sospendere l'efficacia della sentenza se ricorrono gravi motivi (art. 1, comma 62, ultimo periodo).

Senza disciplinare in modo peculiare il giudizio di legittimità, l'art. 1, comma 63, del d.d.l. stabilisce che la Corte di Cassazione deve fissare l'udienza di discussione non oltre il termine massimo di 6 mesi dalla proposizione del ricorso (scadenza temporale ad oggi neppure immaginabile, giungendo di norma a conclusione il terzo grado di giudizio non meno di tre anni dopo la presentazione del ricorso).

Infine, in base alle previsioni dell'art. 1, comma 64, del d.d.l., qualora manchi la comunicazione o la notificazione della sentenza della Corte d'appello che decide l'accoglimento o il rigetto del reclamo trova applicazione l'art. 327 c.p.c., per cui non potrà proporsi ricorso per cassazione decorsi 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza (tranne che la parte rimasta contumace dia prova di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o della notificazione di essa).

SCHEDA RIEPILOGATIVA





Articolo 1, commi 47-69 – Rito speciale per le controversie di lavoro





- Le disposizioni sul “processo breve” si applicano alle controversie che hanno ad oggetto l’impugnativa dei licenziamenti nelle ipotesi disciplinate dall’art. 18 della l. n. 300/1970, anche nei casi in cui presuppongono questioni afferenti alla qualificazione del rapporto di lavoro.
- Le disposizioni sul rito speciale si applicano alla generalità delle controversie comunque instaurate dopo l’entrata in vigore della riforma, estendendo, quindi, la sua portata normativa anche ai licenziamenti intimati in precedenza.
- La trattazione delle controversie deve avere una specifica priorità in quanto ad esse devono essere riservati particolari giorni nel calendario delle udienze sul quale i capi degli uffici giudiziari devono vigilare.
- *Tutela urgente:*
 - 1) la domanda che ha per oggetto l’impugnativa del licenziamento va proposta con ricorso al Tribunale, in funzione di giudice del lavoro;
 - 2) il ricorso deve essere sottoscritto dalla parte o dal difensore, con indicazione di codice fiscale, posta elettronica certificata e numero di fax, e contenere gli elementi di cui all’art. 125 c.p.c.:
 - a) l’indicazione dell’ufficio giudiziario,
 - b) l’identificazione delle parti,
 - c) l’oggetto,
 - d) le ragioni della domanda,
 - e) l’istanza conclusiva.
 - 3) il giudice fissa l’udienza di comparizione delle parti, con decreto notificato dal ricorrente insieme al ricorso nel termine assegnato (non inferiore a 25 giorni prima dell’udienza);
 - 4) il giudice assegna un termine (non inferiore a 5 giorni prima dell’udienza) per la costituzione del resistente;
 - 5) i documenti prodotti dalle parti devono essere depositati in duplice copia presso la cancelleria;
 - 6) l’udienza di comparizione deve essere fissata non oltre 40 giorni dal deposito del ricorso;
 - 7) all’udienza di comparizione il giudice, sentite le parti e omessa ogni formalità non strettamente essenziale al contraddittorio, può procedere nel modo ritenuto più opportuno agli atti di istruzione indispensabili richiesti dalle parti o disposti d’ufficio;
 - 8) terminata la fase istruttoria il giudice accoglie o rigetta il ricorso con ordinanza immediatamente esecutiva.
- *Opposizione:*
 - 1) contro l’ordinanza adottata in sede di tutela urgente può essere proposta opposizione con ricorso (entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento o dalla comunicazione se anteriore) che deve contenere i requisiti di cui all’art. 414 c.p.c.:
 - a) l’indicazione del giudice;
 - b) il nome, il cognome, nonché la residenza o il domicilio eletto dal ricorrente nel comune in cui ha sede il giudice adito, il nome, il cognome e la residenza o il

- domicilio o la dimora del convenuto;
- c) la determinazione dell'oggetto della domanda;
 - d) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda con le relative conclusioni;
 - e) l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e in particolare dei documenti che si offrono in comunicazione.
- 2) il giudice fissa con decreto l'udienza di discussione non oltre i 60 giorni successivi alla presentazione del ricorso, assegnando all'opposto un termine fino a 10 giorni prima dell'udienza per la costituzione in giudizio;
 - 3) il ricorso, col decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato dall'opponente almeno 30 giorni prima della data fissata per la sua costituzione;
 - 4) l'opposto deve costituirsi, almeno 10 giorni prima dell'udienza, depositando una memoria difensiva, secondo le disposizioni e con le decadenze di cui all'art. 416 c.p.c., per cui l'opposto deve:
 - a) prendere specifica posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, riguardo ai fatti posti a fondamento del ricorso;
 - b) proporre tutte le sue difese in fatto e in diritto, indicando (a pena di decadenza) i mezzi di prova di cui intende avvalersi, con particolare riferimento ai documenti che è tenuto a depositare contestualmente alla memoria;
 - c) inserire nella memoria difensiva (a pena di decadenza) le eventuali domande in via riconvenzionale e le eccezioni processuali e di merito che non possono essere rilevabili d'ufficio.
 - 5) all'udienza, il giudice, dopo aver sentito le parti, omesse tutte le formalità non essenziali al contraddittorio, procede, nel modo che considera più opportuno, agli atti di istruzione ammissibili e rilevanti, così come richiesti dalle parti ovvero disposti d'ufficio ai sensi dall'art. 421 c.p.c.;
 - 6) terminata la fase istruttoria, il giudice accoglie o rigetta il ricorso con sentenza (prima di pronunciarsi può assegnare un termine alle parti, fino a 10 giorni prima dell'udienza di discussione, per il deposito di note difensive);
 - 7) la sentenza, completa di motivazione, deve essere depositata in cancelleria entro i 10 giorni successivi all'udienza di discussione, essa è provvisoriamente esecutiva e costituisce titolo per iscrivere ipoteca giudiziale.
- *Reclamo in appello:*
 - 1) contro la sentenza che decide sul ricorso in opposizione è ammesso reclamo davanti alla Corte d'appello che va proposto con ricorso da depositare (a pena di decadenza) entro 30 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della decisione;
 - 2) la Corte fissa, con decreto, l'udienza di discussione nei 60 giorni successivi alla presentazione del ricorso;
 - 3) il convenuto deve costituirsi almeno 10 giorni prima dell'udienza;
 - 4) per la notifica del reclamo e del decreto di fissazione dell'udienza sono assegnati al ricorrente almeno 30 giorni prima della costituzione;
 - 5) il convenuto deve depositare la memoria difensiva almeno 10 giorni prima dell'udienza;
 - 6) la Corte, alla prima udienza, se ricorrono "gravi motivi", può sospendere l'efficacia della sentenza reclamata;
 - 7) dopo aver sentito le parti, omessa qualsiasi formalità non essenziale al contraddittorio, la Corte procede, secondo le modalità ritenute più opportune, allo svolgimento degli atti di istruzione che abbia ammesso;

- 8) terminata la fase istruttoria, la Corte accoglie o rigetta il reclamo con sentenza (prima di decidere, se lo ritiene opportuno, la Corte può assegnare un termine alle parti, fino a 10 giorni prima dell'udienza, per il deposito di note difensive);
 - 9) entro i 10 giorni successivi all'udienza di discussione, la Corte deve depositare in cancelleria la sentenza, completa di motivazione.
- **Ricorso per Cassazione:**
 - 1) il ricorso per Cassazione contro la sentenza d'appello deve essere proposto (a pena di decadenza) entro 60 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza;
 - 2) la sospensione dell'efficacia della sentenza deve essere richiesta alla Corte d'appello che sospende se ricorrono "gravi motivi";
 - 3) la Corte di Cassazione deve fissare l'udienza di discussione non oltre il termine massimo di 6 mesi dalla proposizione del ricorso.
 - Se manca la comunicazione o la notificazione della sentenza (rispettivamente sull'opposizione o sul reclamo) trova applicazione l'art. 327 c.p.c., per cui non potrà proporsi reclamo (in appello) o ricorso (per cassazione) decorsi 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza (tranne che la parte rimasta contumace dia prova di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o della notificazione di essa).

SCHEDA DI VALUTAZIONE Rito speciale per le controversie di lavoro		
contenuto	potenzialità/criticità	valutazione
Le disposizioni sul "processo breve" si applicano alle controversie che hanno ad oggetto l'impugnativa dei licenziamenti nelle ipotesi disciplinate dall'art. 18 della l. n. 300/1970, anche nei casi in cui presuppongono questioni afferenti alla qualificazione del rapporto di lavoro.	Il rito si presenta sicuramente snello, prevedendo l'eliminazione delle formalità non essenziali all'instaurazione di un pieno contraddittorio, al fine di raggiungere l'obiettivo ambizioso di una maggiore e più rapida certezza del diritto, consentendo al lavoratore di ottenere celermente una tutela efficace (se il licenziamento è illegittimo) e, corrispondentemente, al datore di lavoro di non permanere <i>sub iudice</i> per lungo tempo (quando il licenziamento è giustificato e legittimo). Tuttavia la previsione rappresenta una sfida quasi impossibile per la maggior parte dei Tribunali italiani data la gravosità dei ruoli relativi alle controversie di lavoro e previdenza.	
La trattazione delle controversie deve avere una specifica priorità in quanto ad esse devono essere riservati particolari giorni nel	Impensabile alla luce dei ruoli e dell'organizzazione del contenzioso giudiziario lavoristico nella quasi totalità dei Tribunali italiani.	

<p>calendario delle udienze sul quale i capi degli uffici giudiziari devono vigilare</p>		
<p>Le disposizioni sul rito speciale si applicano alla generalità delle controversie comunque instaurate dopo l'entrata in vigore della riforma, estendendo, quindi, la sua portata normativa anche ai licenziamenti intimati in precedenza.</p>	<p>La riforma estende la sua portata normativa anche ai licenziamenti intimati in precedenza, sancendo l'onere per i capi degli uffici giudiziari di vigilare sull'osservanza della disposizione, ma a fronte di una assoluta invarianza finanziaria per l'attuazione delle nuove forme di tutela processuale, stabilendo, testualmente, che dall'attuazione delle norme «non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ovvero minori entrate».</p>	
<p><i>Tutela urgente</i>: la domanda che ha per oggetto l'impugnativa del licenziamento va proposta con ricorso al Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, sottoscritto dalla parte o dal difensore, con gli elementi di cui all'art. 125 c.p.c.</p>	<p>La struttura del rito speciale si compone di due fasi: una necessaria, con caratteristiche di urgenza, nella quale il giudice è chiamato ad accogliere o rigettare, con propria ordinanza, il ricorso del lavoratore; la seconda solo eventuale, in quanto rimessa alla attivazione da parte dell'interessato, consistente nell'opposizione proposta contro l'ordinanza. Tuttavia, se la fase d'urgenza fosse stata rimessa ad organo diverso dal Tribunale la disposizione avrebbe potuto rivelarsi non di rado efficace, in realtà come strutturata si presenta come un quarto, preliminare, grado di giudizio.</p>	
<p>Il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti non oltre 40 giorni dal deposito del ricorso e in udienza, sentite le parti e omessa ogni formalità non strettamente essenziale al contraddittorio, può procedere nel modo ritenuto più opportuno agli atti di istruzione indispensabili richiesti dalle parti o disposti d'ufficio. Terminata la fase istruttoria il giudice accoglie o rigetta il ricorso con ordinanza immediatamente esecutiva.</p>	<p>La apprezzabile rapidità con cui si delinea il processo d'urgenza si scontra con il quadro generale del contenzioso giudiziario pendente, ma anche con la mancanza di un termine per la pronuncia dell'ordinanza.</p>	
<p><i>Opposizione</i>: contro l'ordinanza adottata in sede di tutela urgente può essere proposta opposizione con ricorso (entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento o</p>	<p>Il ricorso in opposizione si struttura come giudizio di primo grado davanti al Tribunale, di fatto duplicando in sede giudiziale la tutela di prime cure.</p>	

<p>dalla comunicazione se anteriore) che deve contenere i requisiti di cui all'art. 414 c.p.c.</p>		
<p>All'udienza, il giudice, dopo aver sentito le parti, omesse tutte le formalità non essenziali al contraddittorio, procede, nel modo che considera più opportuno, agli atti di istruzione ammissibili e rilevanti, così come richiesti dalle parti ovvero disposti d'ufficio ai sensi dall'art. 421 c.p.c. Terminata la fase istruttoria, il giudice accoglie o rigetta il ricorso con sentenza che, completa di motivazione, deve essere depositata in cancelleria entro i 10 giorni successivi all'udienza di discussione, ed è provvisoriamente esecutiva, costituendo titolo per iscrivere ipoteca giudiziale.</p>	<p>La celerità del giudizio e la apprezzabile brevità del termine per il deposito della sentenza completa di motivazione si scontrano, anche qui, drammaticamente, con la realtà del contenzioso giudiziario pendente nei Tribunali italiani e con la reale attesa del deposito delle sentenze.</p>	
<p><i>Reclamo in appello:</i> contro la sentenza che decide sul ricorso in opposizione è ammesso reclamo davanti alla Corte d'appello che va proposto con ricorso da depositare (a pena di decadenza) entro 30 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della decisione.</p>	<p>La struttura del giudizio di secondo grado come reclamo consente di accelerare il procedimento di riesame della sentenza di prime cure. Ma anche qui le probabilità di successo sono tutte rimesse alla gestione dei carichi di lavoro delle Corti d'appello.</p>	
<p>La Corte, alla prima udienza, se ricorrono "gravi motivi", può sospendere l'efficacia della sentenza reclamata. Dopo aver sentito le parti, omessa qualsiasi formalità non essenziale al contraddittorio, procede, poi, alla istruttoria, terminata la quale accoglie o rigetta il reclamo con sentenza che deve essere depositata, completa di motivazione, entro i 10 giorni successivi all'udienza di discussione.</p>	<p>La celerità del giudizio e la apprezzabile brevità del termine per il deposito della sentenza completa di motivazione si scontrano, inevitabilmente, con la realtà del contenzioso giudiziario pendente nelle Corti d'appello e con la reale attesa del deposito delle sentenze di secondo grado.</p>	
<p>Il ricorso per Cassazione contro la</p>	<p>La peculiare brevità che la riforma assegna al</p>	

<p>sentenza della Corte d'appello che decide sul reclamo deve essere proposto, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla comunicazione della stessa, o dalla notificazione se avvenuta anteriormente. La Corte deve fissare l'udienza di discussione non oltre il termine massimo di 6 mesi dalla proposizione del ricorso.</p>	<p>giudizio per cassazione nelle ipotesi di impugnativa delle sentenze d'appello in materia di licenziamenti rappresenta una scadenza temporale oggi neppure immaginabile, giungendo di norma a conclusione il terzo grado di giudizio non meno di tre anni dopo la presentazione del ricorso.</p>	
--	--	--